 Ancona, 30 marzo 2022

**Lavoro autonomo occasionale:**

**come funziona la comunicazione telematica - Infografica**

Novità procedurale di indiscutibile rilievo per i committenti di prestazioni occasionali è rappresentata dall’avvio della procedura telematica di comunicazione, sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l’attuale provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.

**Quadro normativo**

E’ in vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo, introdotto dalla [legge n. 215/2021](https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/12/21/decreto-fisco-lavoro-novita), per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

* l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
* l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
* il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
* l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
* la corresponsione di un corrispettivo.

Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

**Procedura telematica di comunicazione preventiva**

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

**Sezione 1**

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

* codice fiscale o partita iva;
* denominazione;
* sede legale.

**Sezione 2**

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

* codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
* dati anagrafici;
* cittadinanza;
* estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
* domicilio del prestatore.

**Sezione 3**

Rapporto di lavoro, che include:

* data di inizio;
* durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;

|  |
| --- |
| N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. |

* descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
* compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
* sede di lavoro.

**Sezione 4**

Dati invio, che contiene:

* dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).
* Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:
* la data di trasmissione della comunicazione;
* il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

**Periodo transitorio**

La [nota INL n. 573 del 2022](https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/03/29/collaborazioni-occasionali-via-mail-30-aprile) ha previsto altresì un periodo transitorio**, valido fino al 30 aprile 2022** in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:

* dati del committente e del prestatore;
* luogo della prestazione;
* sintetica descrizione dell’attività;
* data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio
* compenso previsto.

**Soggetti esclusi**

Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

* gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
* le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
* i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
* i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
* gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
* le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
* i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
* le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
* i partiti politici;
* le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
* le ONLUS.

**Sanzioni**

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile.

Una infografica spiega il funzionamento della nuova piattaforma e come deve essere compilato il modulo online.

